



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE

composta dai MAGISTRATI:

Dott. Maria Mura	Presidente
Dott. Donatella Aru	Consigliere relatore
Dott. Emanuela Cugusi	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: impugnazione lodo - divisione
nella causa iscritta al n. 757 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
Civili per l'anno 2018, promossa da:

PITTAU MARIO, nato a Cagliari il 20/03/1955 (C.F. PTTMRA55C20B354A), ivi residente, elettivamente domiciliato in Cagliari via della Pineta 195 presso lo studio dell'avv. Francesco Abozzi che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata all'atto di appello;

APPELLANTE

CONTRO

PITTAU ELISABETTA, nata a Cagliari il 27 ottobre 1952, (C.F. PTTLBT52R67B354E), residente in Quartu S. Elena, elettivamente domiciliata in Cagliari, nella via G. Deledda n.74, presso lo studio dell'avv. Pietro Biggio che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in data 12.03.2013 in calce alla comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado;

PITTAU MARIA, nata a Cagliari il 07/09/1947, (C.F. PTTMRA47P47B354O) e **PITTAU PAOLA**, nata a Cagliari il 11/07/1950, (PTTPLA50L51B354V), residenti entrambe in Quartu S. Elena, elettivamente domiciliate in Cagliari Via San Lucifero n. 90, presso lo studio legale dell'avv. Marco Marchese che le rappresenta e difende in



forza di procura speciale a margine della comparsa di costituzione nel presente giudizio;

PITTAU GIAN FRANCO, nato a Cagliari il 27.01.1958, (C.F. PTTGFR58A27B354F), residente a Quartu S. Elena, elettivamente domiciliato in P.zza Repubblica n. 5, presso lo studio dell'avv. Francesca Curreli che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione nel presente giudizio;

PITTAU MARCO ANTONIO, nato a Cagliari il 04.05.1946, (C.f. PTTMCN46E04B354R), residente a Selargius, elettivamente domiciliato in Via Tiziano 11, presso lo studio dell'avv. Antonello Angioni che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine della comparsa di costituzione nel presente giudizio;

APPELLATI

All'udienza del 7 febbraio 2020 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti

CONCLUSIONI

Nell'interesse dell'appellante (come da atto d'appello):

“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari, contrariis reiectis, in parziale riforma della sentenza impugnata n. 2024/2018 dell'11/7/2018, pronunciata dal Tribunale di Cagliari, in composizione monocratica, nel procedimento iscritto al ruolo con rac. n. 9644/2012, notificata in data 20/7/2018 dall'avv. P. Biggio ed in data 23/7/2018 dall'avv. M. Marchese, previa verifica di ammissibilità del presente gravame ai sensi di legge, dichiararlo fondato sia in fatto che in diritto e:

- 1) confermata l'ammissibilità dell'appello e la fondatezza dello stesso in fatto ed in diritto e per l'effetto;
- 2) dichiarati la parziale riforma della sentenza n. 2024/2018 impugnata, accogliendo le ragioni formulate dall'appellante sig. Mario Pittau contro i sigg. Elisabetta Pittau, Maria Pittau, Paola Pittau, Gian Franco Pittau e Marco Antonio Pittau, rigettando la domanda degli appellati;
- 3) per l'effetto, dichiarati l'annullamento e/o la nullità, per tutte le ragioni di fatto e di diritto del lodo arbitrale irrituale pronunciato il 20 marzo 2012 e passato alla notifica in data 22 marzo 2012;



4) con ogni conseguente effetto anche in termini di annullamento/nullità, previa sospensione della condanna alle spese in detto lodo disposte perché in contrasto con il medesimo atto di transazione e con il D.L. n.1/2011, convertito con legge n. 27 il 24/3/2012 (doc. 1 lodo arbitrale, Arbitro Avv. G. Bassu);

5) dichiarare altresì la riforma della sentenza n. 2024/2018 impugnata in ordine ai punti 3), 4) e 5) del dispositivo revocando la condanna alle spese, attesa la prosecuzione della causa di primo grado e la definizione di tutte le doglianze delle parti all'esito del predetto proseguito, tenendo conto anche dei mezzi istruttori ancora da espletarsi quali imprescindibili ausili al giudice adito per la completa definizione della causa in corso;

6) con vittoria di spese processuali e per compensi di avvocato del presente giudizio, oltre spese gen., iva e cpa.”

Nell'interesse dell'appellato Marco Antonio Pittau (come da comparsa di costituzione):

“Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello, ogni contraria istanza disattesa:

1) dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse di Pittau Marco Antonio, in relazione al giudizio di appello proposto da Pittau Mario e pertanto estromettere il medesimo appellato dal giudizio;

2) compensare le spese processuali in relazione ai rapporti con Pittau Marco Antonio.”

Nell'interesse dell'appellata Elisabetta Pittau (come da comparsa di costituzione):

“Piaccia alla Corte Ecc.ma, ogni diversa istanza disattesa:

1- rigettare l'avverso appello confermando integralmente la sentenza impugnata;

2 - con vittoria di spese ed onorari anche di questo grado di giudizio.”

Nell'interesse delle appellate Maria e Paola Pittau (come da comparsa di costituzione):

“La Corte d'Appello di Cagliari, contrariis reiectis, voglia:

- dichiarare inammissibile e comunque infondata l'avversa impugnazione della sentenza del Tribunale di Cagliari n. 2024/2018, pubblicata il 14.7.2018 e comunque rigettare tutte le avverse domande, condannando l'appellante Pittau Mario al pagamento delle spese e dei compensi



professionali del presente giudizio in favore delle appellate Pittau Maria e Pittau Paola.”

Nell'interesse dell'appellato Gian Franco Pittau (come da comparsa di costituzione):

“L'Eccellentissima Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione avversamente formulata, voglia:

- a) dichiarare inammissibile l'appello proposto da Mario Pittau;
- b) nel merito, rigettare le domande attrici così come formulate siccome assolutamente infondate in fatto ed in diritto;
- c) in ogni caso, condannare l'appellante Pittau Mario al pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio in favore dell'appellato Gianfranco Pittau.”

IN FATTO E IN DIRITTO

Con atto di citazione in data 15 dicembre 2012 Mario Pittau ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Cagliari i fratelli Elisabetta, Maria, Paola, Gianfranco, Marco Antonio Pittau proponendo domanda di nullità e/o annullamento del lodo arbitrale irrituale pronunciato il 20 marzo 2012 in forza del contratto del 1 giugno 2007 denominato “*transazione e preliminare di divisione*” sottoscritto da tutte le parti per risolvere i contrasti tra loro insorti in ordine alla divisione ereditaria del comune genitore Gian Paolo Pittau, deceduto il 14 febbraio 2000, contrasti che avevano condotto all'instaurazione di un giudizio da parte della vedova superstite Miriam Cadoni, poi deceduta nel mese di novembre 2008, e dei figli Marco Antonio e Mario Pittau davanti al Tribunale di Cagliari con atto di citazione del 10 febbraio 2001 poi estinto a seguito del raggiungimento del predetto accordo.

Mario Pittau ha quindi domandato che il Tribunale, in attuazione di quanto concordato e disposto nell'atto transattivo e nel verbale di accettazione della formazione dei lotti, sottoscritti dagli eredi rispettivamente il 1 giugno 2007 e l'11-12 giugno 2009, disponesse lo scioglimento della comunione con ogni conseguente provvedimento in ordine alla formazione ed attribuzione delle quote, tenendo conto dei frutti percepiti dai convenuti anche eventualmente con disposizione di CTU; con spese delle operazioni di divisione a carico della massa.



Con riguardo alla domanda di nullità e/o annullamento del lodo arbitrale irrituale pronunciato il 20 marzo 2012 proposta dall'attore, Elisabetta, Maria, Paola e Gian Franco Pittau ne hanno eccepito l'inammissibilità e comunque l'infondatezza.

Ha aderito alla domanda di nullità e/o di annullamento del lodo Marco Antonio Pittau.

Il Tribunale di Cagliari con la sentenza n. 2024/2018 pubblicata il 14 luglio 2018 in ordine alla domanda attrice di divisione ha rilevato che con ordinanza in data 7 luglio 2014 era stato approvato il progetto di divisione concordemente predisposto dalle parti ai sensi dell'art. 789 c.p.c., ha ritenuto la causa matura per la decisione limitatamente alla domanda dell'attore di nullità e/o annullamento del lodo arbitrale del 20 marzo 2012 che ha rigettato, ha disposto con separata ordinanza la separazione delle residue domande per la prosecuzione dell'istruttoria ai sensi dell'art. 279 comma 2 n. 5 c.p.c., così statuendo:

“Il Tribunale, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando:

1 – rigetta la domanda di nullità e/o di annullamento del lodo arbitrale in data 20.03.2012;

2 - dichiara esecutivo il progetto di divisione concordemente predisposto dalle parti ed approvato con ordinanza in data 7.7.2014;

3 – condanna PITTAU MARIO e PITTAU MARCO ANTONIO, in solido fra loro, a rifondere a PITTAU ELISABETTA l'importo di euro 14.258,00 (oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge) pari ai due terzi delle spese del presente procedimento, rimanendo compensate le altre spese;

4 – condanna PITTAU MARIO e PITTAU MARCO ANTONIO, in solido fra loro, a rifondere a PITTAU MARIA e PITTAU PAOLA in solido l'importo complessivo di euro 14.258,00 (oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge) pari ai due terzi delle spese del presente procedimento, rimanendo compensate le altre spese;

5 - condanna PITTAU MARIO e PITTAU MARCO ANTONIO, in solido fra loro, a rifondere a PITTAU GIAN FRANCO l'importo complessivo di euro 14.258,00 (oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge) pari



ai due terzi delle spese del presente procedimento, rimanendo compensate le altre spese;

6 – dispone con separata ordinanza lo stralcio delle residue domande e la formazione di separato fascicolo.”

Il giudice di prime cure ha ritenuto infondata la domanda di nullità e/o annullamento del lodo esaminando i vari profili di invalidità prospettati dalle parti.

Premesso che era *“documentato e pacifico in causa che le parti, sottoscrivendo il contratto di transazione e preliminare di divisione in data 1.6.2007, avessero inteso risolvere le controversie giudiziali insorte tra loro relativamente alla successione di Gian Paolo Pittau e di obbligarsi alla stipulazione di un atto pubblico di divisione secondo le norme della successione legittima”*, affermata la riconducibilità del lodo all’istituto dell’arbitrato irrituale regolato dall’articolo 808 ter c.p.c. ed esposto l’orientamento della giurisprudenza di legittimità relativo a detto istituto, il Tribunale ha ritenuto infondate le ragioni di doglianza contenute nell’atto introduttivo.

In particolare ha così motivato:

“Si deve infatti ritenere che, con ampia ed esaustiva motivazione, il collegio arbitrale abbia esposto le motivazioni della decisione (avente carattere negoziale) contenuta nel lodo irrituale, prendendo specifica e puntuale posizione in merito a tutte le censure processuali e di merito sollevate dalle parti nel corso del procedimento arbitrale, che pertanto si deve richiamare come parte integrale della presente decisione (Cass. Sez. U. Sentenza n. 642 del 16/01/2015 rv. 634.091).

È solo il caso di osservare che è rimasta allo stato di mera allegazione l’asserita violazione della volontà delle parti espressa nel patto compromissorio: al contrario si deve ritenere che, in mancanza di prova contraria, di cui era onerato l’opponente, il lodo arbitrale non ha affatto travalicato la volontà delle parti contenuta nel contratto di transazione e preliminare di divisione in data 1.6.2007: ciò vale a maggior ragione se si evidenziano gli ampi poteri conferiti al collegio arbitrale di decidere secondo equità come espressione della volontà delle stesse parti, volontà



ribadita dalle parti nel successivo accordo negoziale in data 11/12.06.2009, con il quale avevano accettato unanimamente l'assegnazione dei lotti.

Si deve infatti tenere presente che la pronuncia dell'arbitrato irrituale è il risultato di una fattispecie complessa costituita da un negozio-fonte (il mandato) e da una determinazione arbitrale, rappresentante l'adempimento del mandato ricevuto. In linea di principio saranno esperibili impugnative che riguardino entrambi i menzionati elementi costitutivi, anche in ogni ipotesi riconducibile all'eccesso di mandato, da distinguersi peraltro dall'abuso relativo, concretandosi quest'ultimo nel scorretto impiego del diritto applicabile e, come tale, non costituente errore sindacabile, inficiante la riferibilità ai compromittenti della determinazione arbitrale, ma fonte esclusiva di responsabilità degli arbitri (Cass., 13.12.2009 n. 3637, in Giust. Civ., 2010,I,1228)."

Ha poi soggiunto che nell'arbitrato irrituale, attesa la natura volta ad integrare una manifestazione di volontà negoziale sostitutiva di quella delle parti in conflitto, il lodo è impugnabile soltanto per i vizi che possono vulnerare una simile manifestazione di volontà e pertanto l'errore del giudizio arbitrale, deducibile in sede impugnatoria, per essere rilevante, deve essere essenziale e riconoscibile: secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale gli arbitri devono essere pertanto incorsi in una falsa rappresentazione o alterata percezione degli elementi di fatto determinata dall'aver ritenuto esistenti fatti che certamente non lo sono e viceversa. Non rileva pertanto l'errore degli arbitri che attiene alla determinazione da essi adottata in base al convincimento raggiunto dopo aver valutato ed esaminato gli elementi acquisiti.

Il giudice di prime cure ha poi ritenuto che non potesse essere sostenuta l'invalidità del lodo arbitrale in ragione della violazione del principio del contraddittorio, in quanto dal contenuto di esso si evinceva che *"la decisione del collegio arbitrale era stata pronunciata nel pieno rispetto del diritto di difesa di ciascuna parte, anche a seguito di concessione di termini per il deposito di memorie contenenti i quesiti da sottoporre agli arbitri, ferma restando l'inammissibilità delle memorie depositate l'11.4.2011 nell'interesse dell'opponente, in quanto tardive: infatti proprio la procedimentalizzazione dell'arbitrato rendeva necessario il rispetto del*



termine per l'esercizio delle rispettive difese, cosicché il collegio arbitrale aveva correttamente ritenuto che non potessero essere utilizzate per la decisione le memorie tardivamente depositate. Quanto alle determinazioni assunte dall'arbitro Vacca, dimessosi in quanto in conflitto di interessi con le parti, deve ritenersi irrilevante il compimento da parte dell'arbitro dimissionario dei precedenti atti procedimentali, che invero si erano limitati all'assegnazione di termini per il deposito delle memorie, poiché il compimento di tale atto (dovuto) per il rispetto del contraddittorio appare assolutamente indipendente rispetto alla determinazione conclusiva del collegio arbitrale (diversamente composto a seguito delle dimissioni del notaio Vacca richieste dallo stesso opponente) trasfusa nel lodo arbitrale.”

Ha inoltre disatteso le difese dell'opponente relative all'asserito eccesso di mandato da parte degli arbitri in quanto doveva ritenersi che i componenti del collegio avessero dato puntuale esecuzione al mandato loro conferito ed avessero esercitato gli ampi poteri loro attribuiti dalle parti.

Infine, ha ritenuto che gli importi determinati dagli arbitri per le spese legali, secondo la regola della soccombenza, fossero stati liquidati in modo corretto con riguardo sia alle tabelle applicate (il DM 127/2004) sia alla determinazione del valore della causa, quale parametro di riferimento.

Ha quindi liquidato le spese del giudizio secondo la regola della soccombenza parziale, tenuto conto che doveva disporsi la compensazione delle spese per la domanda di divisione sulla quale non vi era stata alcuna soccombenza.

Con atto di citazione in data 18 settembre 2018 ha proposto appello verso la predetta sentenza Mario Pittau per avere il Tribunale

- 1) rigettato la domanda da esso proposta di nullità e/o di annullamento del lodo arbitrale del 20 marzo 2012;
- 2) liquidato le spese processuali in ordine al deciso.

Egli ha quindi rassegnato le conclusioni in epigrafe trascritte.

Si sono costituiti in giudizio:

- Marco Antonio Pittau il quale ha fatto presente che egli aveva definito in via transattiva tutti i rapporti con Elisabetta, Maria, Paola e Gian Franco Pittau talché sussisteva una sua sopravvenuta carenza di interesse in relazione all'appello proposto da Mario Pittau;



- Elisabetta Pittau la quale ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità dell'atto di appello articolato in ben 51 pagine, il cui contenuto si risolveva in una discontinua e mera riproduzione letterale degli atti e degli scritti formulati nel giudizio di primo grado, andando a violare il principio di sinteticità di cui all'art. 16 bis comma 9 octies del DL n. 179/2012 modificato con il DL n. 83/2015 e convertito nella L. n. 132/2015, principio fatto proprio dalla sentenza n. 21297/2016 del Supremo Collegio; nel merito ha sostenuto l'infondatezza delle ragioni di doglianza avendo il giudice di prime cure scrutinato le varie eccezioni di invalidità del lodo sollevate da Mario Pittau che aveva richiamato vizi e precedenti giurisprudenziali inconferenti per riferirsi all'arbitrato rituale; in ordine al motivo di impugnazione rivolto alla statuizione sulle spese processuali ne ha chiesto il rigetto, dovendo essere la sentenza qualificata come definitiva, seppure non conclusiva, avendo il Tribunale emesso un espresso provvedimento di separazione delle domande ed essendosi definitivamente pronunciato sulle spese in ordine alle statuizioni adottate;

- Maria e Paola Pittau, le quali hanno eccepito l'inammissibilità del primo motivo di appello con il quale Mario Pittau aveva riprodotto il contenuto degli atti di primo grado, in quanto doveva ritenersi che esso violasse l'art. 342 c.p.c. poiché le ragioni di invalidità del lodo arbitrale erano esposte in modo assolutamente generico e del tutto avulso dalla motivazione della sentenza appellata in relazione alla quale risultava sempre assente qualunque censura e critica. In ogni caso esse hanno ribadito l'infondatezza sia dell'assunto di una invalidità del lodo arbitrale, dovendo essere pienamente condivisibile l'analitica ed articolata motivazione posta dal Tribunale a fondamento della decisione al riguardo, sia del secondo motivo di impugnazione, dovendo la sentenza appellata essere considerata una sentenza definitiva con riguardo alla impugnazione del lodo arbitrale;

- Gian Franco Pittau, che ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. anche alla luce della giurisprudenza di legittimità in materia, considerato che l'appellante aveva riprodotto il contenuto degli atti del giudizio di primo grado senza alcun riferimento alla motivazione della sentenza impugnata, trattando anche di questioni per le quali tuttora pendeva il procedimento. Nel merito, ha contestato la



sussistenza dei motivi di invalidità del lodo arbitrale dedotti dal Pittau, dovendo condividersi la motivata ed articolata decisione del giudice di primo grado ed ha parimenti sostenuto l'infondatezza del secondo motivo di appello dovendo la decisione appellata essere considerata una sentenza definitiva.

All'udienza del 7 febbraio 2020 la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini per il deposito di atti difensivi finali.

Il primo motivo di appello con il quale Mario Pittau censura la sentenza laddove ha rigettato la sua domanda volta a conseguire l'annullamento e/o la dichiarazione di nullità del lodo arbitrale irrituale pronunciato il 20 marzo 2012 è inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. per difetto di specificità, ritenendo il Collegio fondata la relativa eccezione sollevata degli appellati Elisabetta, Maria, Paola e Gianfranco Pittau.

Pare opportuno riportare sull'argomento i principi recentemente precisati dalla Suprema Corte:

Cass., ord. n. 3194/2019 (in motivazione): *“Ciò in coerenza con la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, al fine della valida impugnazione di un capo di sentenza, non è sufficiente che nell'atto d'appello sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico (Cass. 15/06/2016 n. 12280; Cass. 22/09/2015 n. 18704; Cass. Sez. Un. 09/11/2011 n. 23299)”*;

Cass., ord. n. 9056/2018 (in motivazione): *“Si osserva preliminarmente che la Corte d'Appello ha correttamente applicato l'art. 342 cpc: ha infatti affermato (v. pag. 4 e 5 sentenza impugnata) che i motivi proposti non erano sufficientemente specifici, mancando articolate ragioni di doglianza riferite alla motivazione della sentenza di primo grado, ed ha aggiunto che a tal fine non era sufficiente il mero rinvio alle difese svolte in quella sede ed alla comparsa conclusionale ivi depositata. Questa Corte, al riguardo, ha avuto modo di chiarire che "L'onere di specificazione dei motivi di appello, imposto dall'art. 342 cod. proc. civ., non è assolto con il semplice richiamo "per relationem" alle difese svolte in primo grado, perché per*



dettato di legge i motivi di gravame devono essere contenuti nell'atto d'impugnazione e, peraltro, la generica "relatio" a tutto quanto prospettato in prime cure finisce per eludere il menzionato precetto normativo, domandando inoltre al giudice "ad quem" un'opera d'individuazione delle censure che la legge processuale non gli affida." (cfr. Cass. 1248/2013 ; Cass. 4695/2017)..."

Cass., ord. n. 10916/2017: *"L'art. 342, comma 1, c.p.c., come novellato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 (conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012), non esige lo svolgimento di un "progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il "quantum appellatum", formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonchè, in relazione a denunciati "errores in procedendo", nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere."*

Come rilevato dalle controparti l'atto introduttivo del presente giudizio risulta per la quasi totalità redatto con modalità espositive che si risolvono nel riportare il contenuto degli atti difensivi finali depositati nel giudizio di primo grado.

Premesso che l'atto di appello è composto da 32 pagine numerate soltanto nella prima facciata, in particolare dopo aver individuato le parti della sentenza che intendeva impugnare (il rigetto della domanda di invalidità del lodo ed il capo relativo alla statuizione delle spese) ed aver esposto le ragioni della decisione del Tribunale, Mario Pittau ha riportato letteralmente:

- dalla seconda facciata della pagina 13 par. 1.1) alla prima facciata della pagina 22 (primo capoverso compreso) la comparsa conclusionale in data 10 maggio 2018;



- dal terzo capoverso della prima facciata della pagina 22 al primo capoverso compreso della prima facciata della pagina 26 la memoria conclusionale di replica in data 30 maggio 2018;
- dal secondo capoverso della prima facciata della pagina 26 fino a tutta la prima facciata della pagina 30 la comparsa conclusionale anzidetta, riproponendo anche questioni non definite dalla sentenza impugnata e per le quali, previa separazione delle domande, è stata disposta la prosecuzione del giudizio.

Poiché nella restante parte dell'atto di appello, che ne rappresenta una parte davvero residuale, Mario Pittau si è limitato ad allegare le cause di invalidità del lodo arbitrale già segnalate al Tribunale, peraltro formulate in modo assolutamente generico, richiamando due sentenze della Suprema Corte del tutto inconferenti in quanto una pronunciata in materia di arbitrato rituale (Cass., n. 10391/2018) ed un'altra per essere una decisione interpretativa di una convenzione di arbitrato (Cass., n. 9162/2018), senza in alcun modo confutare le argomentazioni poste dal giudice di prime cure a fondamento della sua decisione, è di tutta evidenza che l'eccezione di inammissibilità del primo motivo sollevata degli appellati debba ritenersi assolutamente fondata.

Rimane assorbita l'eccezione pregiudiziale di giudicato esterno sollevata da Elisabetta e Gian Franco Pittau negli atti difensivi finali.

Con il secondo motivo di impugnazione Mario Pittau censura la sentenza laddove lo aveva condannato alla rifusione delle spese di lite anche se non erano state ancora decise le ulteriori domande da lui proposte, decisione che avrebbe potuto condurre ad una reciproca soccombenza e quindi ad una totale o parziale compensazione delle spese di lite.

Il motivo è infondato in quanto il Tribunale ha adottato un provvedimento di separazione della autonoma domanda di impugnazione del lodo arbitrale dalle ulteriori domande spiegate dalle parti, la cui decisione richiedeva ulteriore attività istruttoria e relativamente alle quali ha quindi disposto con ordinanza per la prosecuzione del giudizio.

La sentenza del cui appello è causa deve pertanto ritenersi definitiva per aver deciso su una delle domande spiegate dall'attore.



Si richiama sulla questione la recente ordinanza n. 16289/2019 della Corte di Cassazione: *“È da considerarsi definitiva la sentenza con la quale il giudice si pronunci su una (o più) delle domande o su capi autonomi della domanda, mentre è da considerarsi non definitiva, agli effetti della riserva di impugnazione differita, la sentenza resa su questioni preliminari alla decisione finale e che non contenga quegli elementi formali sulla base dei quali va operata la distinzione, cioè la pronuncia sulle spese o un provvedimento relativo alla separazione dei giudizi.”*

Non possono condurre ad una diversa decisione le sentenze del giudice di legittimità richiamate nell'atto di appello in quanto esse riguardano fattispecie nelle quali è stata valutata, ai fini della liquidazione delle spese, all'esito finale del giudizio, la soccombenza in relazione a tutte le domande in esso proposte e decise unitariamente con la sentenza conclusiva.

Nel caso scrutinato, invece, come sopra detto, il Tribunale ha adottato un provvedimento di separazione delle domande, definendo quella di impugnazione del lodo arbitrale. Non pare ultroneo richiamare l'ordinanza n. 8446/2019 della Suprema Corte che in motivazione ha precisato *“Con particolare riferimento al 2° motivo, va ulteriormente posto in rilievo come, poiché l'impugnabilità dei provvedimenti giudiziari concerne soltanto quelli aventi contenuto decisorio, anche se parziale (sentenze definitive e non definitive), e non pure quelli a carattere ordinatorio per i quali la legge ammette (salvo eccezioni) la revocabilità, giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità il provvedimento di separazione delle cause riunite (ancorché contenuto in sentenza) non sia suscettibile di impugnazione davanti al giudice superiore, stante il suo carattere meramente ordinatorio nonché la mancanza in esso di ogni pronunzia di natura decisoria --anche implicita-- su eventuali questioni pregiudiziali (v. Cass., 5/8/2003, n. 11831; Cass., 28/11/1981, n. 6363, OVE si affronta la questione pregiudiziale dell'ammissibilità della domanda riconvenzionale relativa alla causa per la quale si rende necessaria l'ulteriore istruzione; CaSS., 3/4/1980, n. 2166. E già Cass., 6/2/1970, n. 253). A tale stregua, l'esercizio, in senso positivo o negativo, del potere discrezionale (su cui non può incidere il dissenso della*



controparte) del giudice di disporre la separazione delle domande (art. 104 c.p.c.) è invero incensurabile in sede di legittimità (v. Cass., 5/8/2003, n. 11831; Cass., 5 15/7/1997, n. 6454; Cass., 20/8/1991, n. 9207; Cass., 13/4/1987, n. 3667; Cass. 7/11/1978, n. 5079).”

Il Collegio prende infine atto della sopravvenuta carenza di interesse in capo a Marco Antonio Pittau, appellato verso il quale nessuna domanda è stata spiegata da Mario Pittau, poiché egli nella comparsa di costituzione ha dato atto di aver raggiunto in via transattiva una definizione di tutti i rapporti con Elisabetta, Maria, Paola e Gian Franco Pittau,.

All’esito delle esposte argomentazioni l’appello è - con riguardo al primo motivo- inammissibile e con riguardo al secondo motivo manifestamente infondato.

Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti processuali tra Mario ed Elisabetta, Paola, Maria e Gian Franco Pittau.

Esse sono liquidate per la fase di studio, introduttiva e decisionale sulla base dei valori dello scaglione relativo al valore della causa pari ad ½ di quello dichiarato dallo stesso appellante nella nota di iscrizione a ruolo (euro 2.131.396,00), stante la cessazione della materia del contendere con riguardo alla quota spettante a Marco Antonio Pittau da costui allegata nella comparsa di costituzione, applicata la riduzione dell’art. 4 DM stante la semplicità delle questioni trattate.

Con riguardo a Maria e Paola Pittau è riconosciuto l’aumento per pluralità di parti.

Si dichiarano compensate le spese di lite tra Mario Pittau e Marco Antonio Pittau.

Alla luce dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia (cfr. Cass., ord. n. 29812/2019 “*La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d’ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell’abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla*



stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente.") , il Collegio condanna Mario Pittau al pagamento in favore di Elisabetta, Paola, Maria e Gianfranco Pittau della somma di euro 5729,5 ciascuno (pari al 50% della somma riconosciuta a titolo di spese legali alla parte singola), avendo egli insistito, proponendo peraltro un motivo inammissibile, sull'assunto di una invalidità del lodo arbitrale del 20 marzo 2012 benchè la stessa fosse stata esclusa già da questa Corte, con sentenza passata in giudicato (n. 183/2019 e dal Tribunale di Cagliari parimenti con sentenze passate in giudicato (Trib. Cagliari nn.2133/2018; 180/2019), riproponendo peraltro una serie di questioni per la risoluzione delle quali era stata disposta la prosecuzione del giudizio davanti al giudice di prime cure. Tale statuizione si legittima anche per la condotta processuale dell'odierno appellante, che ha promosso diverse controversie relative ai rapporti successori intercorrenti tra i fratelli, vanificando gli accordi intercorsi tra i coeredi al fine di trovare una loro definizione in via transattiva, controversie che peraltro lo hanno visto finora sempre soccombente.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte di Appello di Cagliari, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza definitiva n. 2024/2018 pubblicata il 14 luglio 2018 del Tribunale di Cagliari proposto da Mario Pittau nei confronti di Marco Antonio Pittau, Elisabetta Pittau, Maria Pittau, Paola Pittau e Gian Franco Pittau così provvede:

- 1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
- 2) condanna Mario Pittau alla rifusione delle spese di lite in favore di Elisabetta e Gianfranco Pittau che liquida in euro 11459,00 per ciascuno oltre spese generali, Iva e cpa.;
- 3) condanna Mario Pittau alla rifusione delle spese di lite in favore di Paola e Maria Pittau che liquida in complessivi euro 14896,70 oltre spese generali, Iva e cpa.;
- 4) dichiara compensate tra Mario Pittau e Marco Antonio Pittau le spese di lite del presente procedimento;



5) condanna Mario Pittau ai sensi dell'art. 96 terzo comma c.p.c. a pagare a Elisabetta, Paola, Maria e Gianfranco Pittau la somma di euro 5729,5 ciascuno.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte d'Appello di Cagliari, il 28 luglio 2020

La Presidente

Maria Mura

Il Consigliere estensore

Dott. Donatella Aru

